

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 25.01.2013

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata della funzione catastale.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **venticinque** del mese di **gennaio**, alle ore 19,40, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
CAPOZZA Gerardo	X		DI PIETRO Gerardo	X	
CARINO Carmine		X	PENNELLA Pietro	X	
CAPUTO Massimiliano	X		DI SANTO Rocco		X
MARIANI Pietro Gerardo	X		DI PIETRO Giuseppe	X	
CAPUTO Fiorella	X		GRIPPO Francesco	X	
ZUCCARDI Antonio		X	DE LUCA Giampaolo	X	
BRACCIA Angelo Maria	X				

PRESENTI n. 10 ASSENTI n. 3


Presiede l'adunanza il dott. Gerardo Capozza, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.


.....

Per la regolarità contabile: favorevole.

x. PRO. PROF. ANGELO MARIA BRACCIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, come modificato da ultimo dal D.L. 06.07.2012 n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 07/08/2012, dispone, tra l'altro, che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 27 del detto articolo, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia;
- il limite demografico minimo che l'unione, deve raggiungere, è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla Giunta Regionale;
- il citato art. 14:
 - 1) al comma 31 ter dispone che i Comuni interessati assicurino l'attuazione delle disposizioni in questione:
 - a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 del citato art. 14;
 - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
 - 2) al comma 27 così individua le funzioni fondamentali dei Comuni:
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - h) *edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.»;*

Dato atto che:

- l'obbligo previsto dalla normativa citata può essere attuato con modalità diverse:
 - a) semplice convenzione ex art. 30 TUEL (o insieme di convenzioni);
 - b) unione di comuni (art. 32 TUEL);
- ove si ricorra a convenzione, il comma 31 bis del citato art. 14 del D.L. 78/2010 come da ultimo modificato, prescrive che *"Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione dei comuni"*;

- la scelta normativa è chiaramente ispirata al perseguimento di specifici obiettivi di efficienza, efficacia, maggiore specializzazione e competenza degli addetti, riduzione dei costi, obiettivi che comunque rimangono diversi a seconda del contesto in cui si interviene;

Richiamati:

- l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, che ha attribuito "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, che ha disposto il "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);
- l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
- l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

Considerato che:

- i comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi, hanno avviato un percorso per la costituzione di una unione di comuni e che, nelle more dell'approfondimento e della definizione di tutti gli aspetti procedurali, hanno deciso di convenzionare alcuni servizi e funzioni;
- gli stessi hanno deciso di avviare il percorso di costruzione della unione attraverso la gestione delle seguenti funzioni: protezione civile, catasto e funzioni in materia di servizi sociali;
- sulla base di incontri e riunioni, i comuni coinvolti hanno deciso di pervenire alla gestione associata della funzione *catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*;
- è stato raggiunto un accordo ai sensi del quale Comune capofila della Convenzione sarà Sant'Angelo dei Lombardi che opererà mediante la costituzione di un ufficio associato;

Visto lo schema di convenzione elaborato allo scopo e ritenuto lo stesso rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare;

Dato atto che:

- la gestione associata della funzione catastale è riferita al servizio di visura al pubblico e avviene mediante il rilascio, al pubblico, di visure catastali, attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- le finalità specifiche che con la detta gestione associata intendono perseguirsi sono così sintetizzabili:
 - a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;
 - b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;
 - c) rafforzare la modalità di concentrazione territoriale;
- la funzione associata in questione è organizzata in maniera che presso tutti i Comuni firmatari sia istituito uno sportello (Unità di consultazione), gestito da personale interno, per il servizio di visura al pubblico;

Osservato che:

- con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8.11.2012, in G.U. 27.11.2012 n. 277, si è avviato l'accorpamento delle Agenzie fiscali;
- in particolare:
 - a) le funzioni attribuite all'Agenzia del Territorio passeranno all'Agenzia delle Entrate;
 - b) le funzioni esercitate dai Monopoli saranno assegnate all'Agenzia delle Dogane;
- gli atti predisposti per pervenire all'esercizio associato della funzione catastale sono stati costruiti sulla base di protocolli e convenzioni da stipularsi con l'Agenzia del Territorio;
- la sede provinciale della detta Agenzia ha rappresentato come risultino in corso gli adempimenti per dare attuazione ai decreti innanzi citati, con l'effetto che, al momento, non possono perfezionarsi i relativi procedimenti con l'Agenzia del Territorio medesimo, ma che essi, completato il passaggio di attribuzioni, andranno rimodulati e perfezionati con l'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto di prendere atto e, conseguentemente, incaricare il Comune capofila di quanto occorrente, con l'impegno di un ritorno sui presenti provvedimenti una volta ridefiniti con il soggetto competente;

Richiamata la relazione del Sindaco e la conseguente discussione riportate nel verbale relativo al precedente punto iscritto all'ordine del giorno di questo consiglio comunale, avente ad oggetto: "Approvazione convenzione per la gestione associata delle attività e delle funzioni in materia di protezione civile";

Richiamati:

- l'art. 30 del D. L.vo 18/8/00, n. 267;
- l'art. 42 del D. L.vo 18/8/00 n. 267 e riconosciuta la propria competenza a riguardo;

con la seguente votazione: presenti n. dieci; favorevoli n. dieci:

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI ASSOCIARSI** con i Comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi, ex art. 30 del D.L.vo 18/8/00 n. 267, per la gestione in forma associata della funzione "catastale" e, nello specifico, il servizio di visura al pubblico, alle

condizioni di cui alla convenzione all'uopo predisposta, al Protocollo d'intesa da stipularsi con l'Agenzia del Territorio, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 commi 26 e seguenti del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 30/7/2010 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni;

3. **DI APPROVARE** lo schema di "*Convenzione per la gestione in forma associata della funzione catastale*" nel testo predisposto, che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a stipulare la convenzione di cui trattasi;
5. **DI DARE ATTO** che la detta gestione associata è mirata a perseguire, nello specifico, le seguenti finalità:
 - a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;
 - b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;
 - c) rafforzare la modalità di concentrazione territoriale.
6. **DI DARE ATTO**, altresì, che le spese che conseguono al presente provvedimento, come previste dall'allegata convenzione, saranno iscritte nel bilancio annuale 2013 e triennale 2013/2015;
7. **DI DARE ATTO** che la gestione associata della funzione "catasto" avrà durata di tre anni conformemente all'art. 14 comma 31 bis del D. L.vo n. 78/2010;
8. **DI PRECISARE** che, risultando in corso l'accorpamento delle Agenzie fiscali per effetto dei decreti del MEF dell'8.11.2012, al completamento del detto processo, occorrerà relazionarsi con l'Agenzia delle Entrate, soggetto subentrante, per il perfezionamento degli atti predisposti: e che quanto innanzi potrebbe comportare una rimodulazione dello schema di convenzione disposta, sulla base delle indicazioni che in tal senso saranno fornite, con il conseguente impegno, già in questa sede assunto, di un ritorno sulla stessa, ove necessario e che il Comune capofila, indicato in convenzione, sarà pertanto incaricato di ogni necessario adempimento;
9. **DI DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Servizio gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DELLA FUNZIONE CATASTALE

L'anno duemilatredici, il giorno _____ (_____) del mese di _____, con

la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) Il Comune di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (C.F. _____)

rappresentato dal Sindaco protempore Michele Forte, nato a Sant'Angelo dei Lombardi (AV) il 22.10.1944, domiciliato per la carica presso la sede comunale, _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che

rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del

_____;

2) Il Comune di GUARDIA LOMBARDI (C.F. _____)

rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a

_____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via/Piazza _____, il quale agisce in nome e per

conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio

Comunale n. _____ del _____;

3) Il Comune di MORRA DE SANCTIS (C.F. _____) rappresentato

dal Sindaco pro-tempore Dr. _____, nato a _____

il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via/Piazza

_____ il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che

rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____

del _____;

4) Il Comune di ROCCA SAN FELICE (C.F. _____) rappresentato



dal Sindaco pro-tempore Dr. _____, nato a

il _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via/Piazza

_____ , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che

rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.

del _____ ;

5) Il Comune di TORELLA DEI LOMBARDI (C.F. _____)

rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dr. _____, nato a

_____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede

comunale, Via/Piazza _____, il quale agisce in nome e per

conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio

Comunale n. _____ del _____ ;

PREMESSO CHE:

- l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di
interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha
disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59";

- l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai

ACF/67

Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;

- i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;

- l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 14 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, come modificato da ultimo dal D.L. 06.07.2012 n. 95, noto come "Spending Review", convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 07/08/12, dispone, tra l'altro, che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dal comma 27 del medesimo articolo, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o appartenute a Comunità Montane, esclusi le isole monocomune ed il Comune di Campione d'Italia;

- il detto art. 14, al comma 31 ter, prevede che Comuni interessati assicurino l'attuazione delle disposizioni in questione: entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali; entro il 1° gennaio 2014

Handwritten signature

con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

- nell'ambito delle funzioni di che trattasi figura "il catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente";

- l'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 disciplina a sua volta l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

- che tra i Comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi si è concordato l'avvio di un percorso inteso a pervenire a delle forme di gestione associata;

- che, sulla base di protocolli di intesa, i comuni coinvolti hanno deciso di pervenire alla gestione associata di alcune funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, innanzi richiamato, entro il 31/12/2012;

- che tra le dette funzioni è stata individuata la detta funzione de "il catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato della normativa vigente";

- le Amministrazioni comunali di cui sopra hanno disposto, con gli atti esecutivi innanzi riportati, l'approvazione di una convenzione per la gestione in forma associata della "funzioni catastale", ai sensi del citato art. 30 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267, oltre che per effetto dell'art. 14 del D.L. 78/2010 richiamato;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, ha ad oggetto la gestione in forma associata della funzione catastale e, nello specifico, del servizio di visura al pubblico, alle condizioni di cui ai successivi articoli, al Protocollo d'intesa da stipularsi con l'Agenzia del Territorio, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005).

2. Il servizio di visura al pubblico avviene mediante il rilascio, al pubblico, di visure catastali, attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 - FINALITA'

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione sopra richiamata, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

2. La gestione associata della funzione catastale costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento del servizio e della distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

3. La gestione associata della funzione di cui al precedente art. 1, nello specifico, è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

a) accrescere i servizi resi al cittadino, offrendo allo stesso un servizio

al momento non erogato e perseguendo un opportuno livello di qualità del servizio medesimo;

b) razionalizzare la spesa connessa alla gestione del servizio che intende proporsi, con lo strumento della gestione associata;

c) rafforzare la modalità di concentrazione territoriale.

4. I Comuni aderenti, attraverso la presente gestione, si impegnano, altresì, in via generale a sviluppare azioni coordinate, anche se non direttamente rientranti nella funzione in oggetto, volte a garantire più elevati livelli nella resa dei servizi ai cittadini.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La funzione associata, disciplinata dalla presente convenzione, è organizzata in maniera che presso tutti i Comuni firmatari sia istituito uno sportello (Unità di consultazione), gestito da personale interno, per il servizio di visura al pubblico.

2. Le spese di funzionamento e di gestione del detto sportello saranno previste nei bilanci di previsione 2013 e nei bilanci pluriennali 2013-2015 e saranno a totale carico di ciascuna Amministrazione.

3. Per le visure effettuate presso ciascuno sportello comunale, lo stesso Ente incasserà i relativi introiti.

Art.4 - Ambito Territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata della funzione in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

Art. 5 - COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune Capofila, individuato dagli Enti sottoscrittori nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, è responsabile dell'attuazione della presente

convenzione.

2. A seguito della stipula della presente convenzione, al Sindaco del Comune Capofila è demandata la sottoscrizione, in nome, per conto e in rappresentanza dei Comuni sottoscrittori, della Convenzione e del Protocollo occorrenti con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio delle funzioni catastali di cui al precedente art. 1.

3. Il Comune Capofila provvederà, quindi, a nominare, tra i propri dipendenti, un "Responsabile della gestione del collegamento", abilitato al collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio mediante piattaforma SISTER.


4. Il Responsabile di cui al precedente comma 3 deve quindi abilitare all'accesso alla piattaforma almeno un operatore per ciascuno dei Comuni associati, anch'essi dipendenti dei vari Comuni, nonché, all'occorrenza, procedere alla loro disabilitazione.

5. Il Comune Capofila provvede altresì:

- attraverso il Responsabile specificamente nominato, alle iniziative di organizzazione, coordinamento e direzione dei vari sportelli dei comuni convenzionati;

- alla fidejussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto;

- alla riscossione dei tributi speciali catastali per gli accessi al proprio sportello e al versamento degli stessi e di quelli versati dagli altri Comuni sottoscrittori della presente convenzione, sul c/c/ postale intestato all'Ufficio provinciale di



Avellino dell' Agenzia del Territorio.

- all'attività di formazione per tutti gli operatori del servizio appartenenti ai diversi comuni.

Art. 6 - COMPITI DEI COMUNI ASSOCIATI

1. Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione deve provvedere:


a) a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro", come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

b) ad erogare, presso il proprio sportello, il servizio di visura come disciplinato dal precedente art. 1;

c) a riscuotere per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della convenzione speciale che dovrà intercorrere con l' Agenzia del Territorio, e a riversarli al Comune Capofila per la relativa liquidazione in favore dell' Ufficio Provinciale di Avellino dell' Agenzia del Territorio;

d) a concorrere alle spese per la fidejussione bancaria/assicurativa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell' Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 per l'importo che sarà determinato;

e) a partecipare alle attività di monitoraggio eventualmente richieste dall' Agenzia del Territorio.



Art. 7 - CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione dell'oggetto e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, o da loro delegati - assessori o consiglieri -, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.

2. La Conferenza dei Sindaci potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.


3. Per le funzioni verbalizzanti e per gli adempimenti amministrativi e attuativi della presente convenzione nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, è incaricato il Segretario comunale del Comune Capofila, ovvero altro dipendente dello stesso Comune.

4. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'art. 1 in attuazione della presente convenzione;

b) vigila e controlla sull'espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente convenzione, monitorando i risultati e verificando l'adeguatezza delle iniziative intraprese e disponendo, ove necessario, in merito alle eventuali azioni correttive;

c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati anche in ordine all'esatta



interpretazione della presente convenzione;

d) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso della convenzione;

e) decide in ordine alle spese ulteriori rispetto a quelle indicate dal successivo art. 8 da sostenere per il miglior funzionamento del servizio nell'ottica del suo potenziamento.

5. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dipendenti dei Comuni convenzionati e altri soggetti ritenuti utili ad assumere le decisioni di merito.


6. La Conferenza dei Sindaci si riunisce con avviso di convocazione rimesso agli interessati con un preavviso di quarantotto ore rispetto alla data stabilita dalla riunione.

7. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari sono assunti in luogo e per conto degli Enti sottoscriventi, dal Comune Capofila che gestirà direttamente tutte le entrate a titolo di oneri istruttori e a titolo di trasferimenti, tranne quelli riservati al bilancio di ciascun ente.

2. I costi sostenuti dall'Ufficio Associato (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature etc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata) oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato verranno ripartiti fra i soggetti aderenti secondo quanto stabilito dalla



conferenza dei sindaci.

3. Il Comune Capofila istituirà nel proprio Bilancio/ PEG un apposito centro di costo e di responsabilità, denominato "Servizio Catasto Associato".


4. La gestione delle risorse in entrata ed in spesa è affidata al Responsabile, che vi provvederà a mezzo di proprie determinazioni.

5. Ciascun Comune convenzionato si fa carico delle spese del personale addetto al servizio.

6. Ciascun Comune convenzionato, inoltre, assumerà le spese per la quota parte della polizza bancaria/assicurativa prevista dall'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005 provvedendo al versamento del relativo importo al Comune Capofila.

7. I Comuni associati sono tenuti a versare una quota annuale di partecipazione, a titolo di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Ufficio, preventivamente quantificata in via forfetaria dalla Conferenza dei Sindaci. Al momento dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Associato, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione, vengono trasmessi ai Comuni associati per consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

8. Ciascun Comune provvede, con cadenza semestrale, a trasferire gli oneri relativi al funzionamento degli uffici associati di propria competenza al Comune Capofila; al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata dalla Conferenza dei Sindaci, verranno determinate le quote a conguaglio. Il Comune Capofila rimborserà agli enti



gli oneri sostenuti per il personale assegnato. Sono istituite verifiche periodiche, almeno semestrali, sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

9. Il rendiconto verrà approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Art. 9 - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione, decorso un anno dalla sua sottoscrizione, si impegnano a verificare la possibilità di potenziare il servizio offerto al cittadino, con l'integrazione dello stesso con utilità ulteriori riferite alla funzione catastale.

Art. 10 - DURATA - INTEGRAZIONI

1. La durata della convenzione è stabilita in anni tre (3) decorrenti dalla sua sottoscrizione.


2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari degli Enti aderenti.

3. Alla scadenza dei tre anni sarà verificato il conseguimento dei livelli di efficienza ed efficacia nella gestione secondo le modalità stabilite in sede ministeriale.

4. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Art. 11 - AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata




disciplinata dalla presente convenzione va presentata al Comune Capofila e trasmessa, per conoscenza, a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta, a maggioranza, con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci.

Art 13 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.



Art. 14 - ESENZIONE PER BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/71 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto approvato e sottoscritto.

Comune di Sant'Angelo dei Lombardi _____

Comune di Guardia Lombardi _____

Comune di Morra de Sanctis _____

Comune di Rocca San Felice _____

Comune di Torella dei Lombardi _____

Letto approvato e sottoscritto:

IL Presidente
F.to Dott. GERARDO CAPOZZA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE VITO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Visto l'Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A'

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15 febbraio 2013, così come prescritto dalla vigente normativa;*

Dalla Residenza Municipale:
15 febbraio 2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DE VITO NICOLA

Copia Conforme all'originale da servire per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale:
15 febbraio 2013

Il Segretario Comunale
Dott. DE VITO NICOLA

15/02/2013 02/03/2013